



Presidente

Omissis

Fasc. 1305/2025 (USRECP 14/2025)

Oggetto

Affidamento servizi Welfare aziendale – CIG – Quesito

Con riferimento al quesito avanzato da Codesta *Omissis*, acquisito al protocollo dell'Autorità n.150651 del 17.12.2024 avente a oggetto "se l'affidamento del servizio di welfare aziendale quale quota di fringe benefit erogata al dipendente possa essere esente da attribuzione di CIG", si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa.

Parte istante ha evidenziato come il servizio in questione avrà a oggetto la possibilità di utilizzare una Piattaforma informatica web (Portale web) tramite la quale sarà erogato ai dipendenti un quantum annuale sotto forma di *fringe benefit*. Il corrispettivo per il servizio sarà rappresentato da: - il canone annuale per l'utilizzo della piattaforma WEB, oltre IVA; - una percentuale fissa calcolata sul quantum erogato a ciascun dipendente, oltre IVA.

Omissis ritiene che, il valore economico che sarà erogato, sotto forma di *fringe benefit*, a ciascun dipendente, non sia da computare all'interno del valore economico dell'affidamento, con la conseguenza che l'o.e. dovrà emettere una doppia fattura: una avente a oggetto l'importo dovuto per il servizio e il canone annuale spettante per l'utilizzo della piattaforma, con indicazione del CIG; l'altra

avente a oggetto la quota economica che verrà caricata in piattaforma ed erogata ai dipendenti sotto forma di *fringe benefit*, senza CIG.

Codesta *Omissis* ritiene che la causa di esclusione del CIG possa essere quella prevista dall'art. 56, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 36/23.

L'iniziativa, come sopra rappresentata, appare volta ad attuare il cd. welfare aziendale, il quale si sostanzia, come noto, "*nell'attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa*" (Circolare INPS n.49/2023). L'elenco dei beni e servizi riconoscibili a titolo di welfare aziendale è contenuta all'art 51, comma 2 e comma 3, del TUIR. La particolarità di tali opere, servizi ed erogazioni consiste nel fatto che, in deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 51, comma 1, del TUIR, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In tale ambito, i piani di welfare aziendale o di *flexible benefit* sono i Piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di "utilità", tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze (Circolare n.28/2016 Ag. Entrate; sull'argomento anche Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018); in particolare, ai dipendenti viene assegnato un budget di spesa "figurativo" (di seguito «Credito Welfare») per fruire delle opere, beni e servizi con finalità sociali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 del TIUR.

In via generale giova ricordare che, sulla base delle disposizioni del d.lgs. 36/2023, ai fini della determinazione dell'importo complessivo stimato di un contratto pubblico, nonché dell'importo da porre a base di gara la stazione appaltante deve individuare con accuratezza i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore, procedendo quindi al relativo calcolo sulla base dell'importo totale pagabile all'operatore economico, quale controprestazione per tutti i servizi oggetto di affidamento.

Si rende quindi necessaria la previa individuazione dei singoli elementi che compongono la prestazione da richiedere all'appaltatore e dei relativi costi.

A tale riguardo, considerato dunque, che secondo le modalità di gestione dei sopra descritti Piani, risulta che le piattaforme messe a disposizione dagli operatori economici siano strumenti che consentono al dipendente di utilizzare il credito welfare individuale riconosciuto dall'azienda/ente pubblico, scegliendo tra un paniere di beni e servizi quello più rispondente alle proprie esigenze.

Al fine di poter correttamente corrispondere una adeguata risposta al quesito posto, giova ricordare quel distinguo operato nel tempo dall'Autorità ad esempio con riferimento agli affidamenti relativi alle agenzie di viaggio, nonché per il servizio di erogazione buoni pasto, in ordine al quale l'Anac ha avuto modo di sostenere (già a partire dalla Determina 5/2011 - Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto) come l'importo a base di gara sia quello relativo all'intero servizio, in quanto sia l'agenzia di viaggio (ad esempio grazie alle convenzioni che possono essere attivate con alberghi, ristoranti, fornitori di servizi di trasporto, nonché con la predisposizione di pacchetti personalizzati) che i gestori di buoni pasto (per i convenzionamenti con gli esercizi commerciali e altri servizi forniti all'utenza) svolgono un'attività che va oltre a quella di mera intermediazione.

Con riferimento al caso in esame e sulla scorta di quanto rappresentato dall'*Omissis* con riferimento al piano di welfare aziendale delineato, l'oggetto della prestazione demandata all'appaltatore (e, dunque, la spesa dell'Ente da computare nell'importo dell'appalto quale corrispettivo del servizio reso) sembrerebbe riguardare l'importo nel suo complesso ivi incluse le attività connesse alla creazione/manutenzione della piattaforma online e alla gestione tecnico-amministrativa del credito welfare, comprese le somme ascrivibili a "crediti welfare" del personale. Tali somme complessive, infatti, dovrebbero confluire nell'importo totale pagabile all'appaltatore, quale corrispettivo per l'attività svolta.

Pertanto, fermo restando che la soluzione come sopra prospettata, non essendo stati resi approfondimenti sulle caratteristiche tecniche del contratto di specie, sembra poter derivare dal presupposto che lo stesso contratto sia

assimilabile proprio ai contratti sui servizi espletati dalle agenzie di viaggio e a quelli per la erogazione dei buoni pasto secondo i richiami operati.

Ne consegue che, Codesta amministrazione dovrà comunque procedere con l'acquisizione del relativo CIG secondo le modalità previste per la procedura di affidamento individuata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente